

Art. 87 Piano di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 87 Piano di concordato

- 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:
- a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente:
- g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per



l'attuazione del piano;

- h) le azioni risarcitone e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- I) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato:
- m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.
- 2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
- 3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Art. 87 Piano di concordato (1)

- 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta «nonchè, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario». Il piano deve indicare:
- a) le cause della crisi;



- b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
- e) i tempi delle attività da compiersi, nonchè le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
- f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
- 2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
- 3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 13 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «tempi di adempimento della proposta» sono inserite le seguenti: «nonchè, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario».



Precedente formulazione | green

Art. 87 Piano di concordato

- 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:
- a) le cause della crisi;
- b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
- e) i tempi delle attività da compiersi, nonchè le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
- f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
- 2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
- 3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- 1. a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- 2. b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- 3. c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore:
- 4. d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
- 5. e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del



cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonchè copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3,; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito



l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni

-----Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Documenti collegati:

la giurisprudenza | green

Concordato preventivo - Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis I. fall. - Cass. n.



14361/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis I. fall. - Omessa pronuncia - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di concordato preventivo, i provvedimenti di autorizzazione emessi dal giudice delegato o dal tribunale

Pendenza di un procedimento di concordato preventivo - Cass. n. 8982/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.

Concordato preventivo - Domanda di concordato - Cass. n. 8982/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità. La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o

<u>Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza – Cass. n. 639/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Domanda di concordato preventivo- Dichiarazione d'inammissibilità - Prededucibilità - Esclusione

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7117 del 12/03/2020 (Rv. 657492 - 01)

"Preconcordato" ex art. 161, comma 6, I.fall. - Natura - Funzione - Documentazione della domanda - Diritto dell'imprenditore al termine per la presentazione - Sussistenza - Limiti. Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, I.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato,

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)</u>

Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento. In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei



Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29912 del 18/11/2019 (Rv. 655637 - 01)

Concordato preventivo c.d. "in bianco" - Autorizzazione ex art. 161, comma 7, I.fall. al compimento di atto urgente di straordinaria amministrazione - Reclamo - Pronuncia anche sull'atto "a valle" - Ricorribilità per cassazione - Fondamento - Fattispecie. In materia di concordato preventivo c.d

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n.</u> 25471 del 10/10/2019 (Rv. 655349 - 01)

Domanda di concordato preventivo con riserva - Dichiarazione di inammissibilità - Fallimento del proponente - Credito del professionista per la redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano per l'ammissione al concordato - Prededucibilità -

Prescrizione civile - decorrenza - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019 (Rv. 654669 - 01)

Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Ammissione del debitore al concordato preventivo - Irrilevanza - Fattispecie. L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 01)

Concordato preventivo con riserva - Crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti - Fallimento del proponente - Prededucibilità - Condizioni. I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono



<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 02)</u>

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti - Autorizzazione del tribunale - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Distinzione - Necessità - Criteri. Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali – concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 03)</u>

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare - Necessità - Conseguenze. Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)

Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri. La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 8970/2019</u>

Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, I.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7577 del 18/03/2019 (Rv. 653229 - 01)

Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex art. 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 (Rv. 652813 - 01)



Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della

087 Piano di concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 87 Piano di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 161 (Domanda di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 87 Piano di concordato 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01)

Rapporti tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo - Impossibilità di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'esito negativo del concordato - Domanda di concordato volta a procrastinare la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018 (Rv. 651487 - 01)

Termine ex art. 161, comma 6, I. fall. - Decorrenza - "Dies a quo". Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, I. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 26/10/2018 (Rv. 651445 - 01)

Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l'impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento. In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018 (Rv. 651350 - 01)

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.



La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22785 del 25/09/2018 (Rv. 650930 - 01)
Relazione del professionista attestatore - Domanda di compenso - Prova del diligente adempimento - Ammissione del debitore al concordato - Insufficienza - Fondamento. Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018 (Rv. 650169 - 01)

Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018 (Rv. 649698 - 01)

Concordato fallimentare - Credito del professionista per la redazione di relazione di asseverazione - Liquidazione del compenso - Normativa applicabile - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. La liquidazione del compenso

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 (Rv. 649132 - 01)

Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione. Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)

Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito



Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12017 del 16/05/2018 (Rv. 649109 - 01)

Concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, I.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, I.fall. - Sussistenza - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione. In tema di concordato preventivo, il credito

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze. La rinuncia alla proposta di concordato

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018 (Rv. 648453 - 01)</u>

Proposta di concordato preventivo - Credito incluso nell'elenco di cui all'art. 161, comma 2, lett. b), I.fall. - Successivo fallimento dell'imprenditore - Confessione stragiudiziale - Esclusione. In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018 (Rv. 648447 - 01)</u>

Formazione di classi di creditori - Omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici - Esame congiunto dei detti criteri - Necessità - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. In tema di concordato preventivo, ove intenda

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9087 del 12/04/2018 (Rv. 648889 - 02)

Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento. La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai



<u>creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018</u>

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie. In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)

Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 I.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 (Rv. 648570 - 01)

Sindacato di fattibilità da parte del tribunale - Fattibilità economica - Limiti - Irrealizzabilità "prima facie" del piano - Configurabilità. In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 (Rv. 648570 - 02)

Relazione del professionista attestatore - Controllo del tribunale - Portata - Completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio - Fondamento - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 (Rv. 647748 - 01)

Concordato cd. con riserva - Violazione di regole di natura sostanziale - Conseguenze - Emissione decreto di improcedibilità - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell'ambito del procedimento ex art.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1181 del 18/01/2018 (Rv. 647227 - 01)

Piano concordatario - Fusione per incorporazione nella società proponente il concordato - Attestazione del professionista - Omessa Valutazione dell'opposizione dei creditori dell'incorporata - Conseguenze - Inammissibilità della domanda. In tema di concordato



preventivo, nel caso in cui il piano

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9574 del 13/04/2017 (Rv. 643731 - 01)

Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 I.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all'udienza ex art. 162, comma 2, I.fall. - Ammissibilità - Fondamento. Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 162, comma 2, I.fall., quale conseguenza dell'inammissibilità

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez.</u> 1 - , Sentenza n. 5677 del 07/03/2017 (Rv. 644656 - 01)

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie. La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto

fine		



Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello